

Deliberazione amministrativa n. 104 del 14.12.1992. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 101/92 concernente "Formazione del calendario venatorio 1992/1993"

Il presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 136/92, a iniziativa dei consiglieri Villa, Ricci, Iacucci e Fatica "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 101/92 concernente "Formazione del calendario venatorio 1992/1993", dando la parola al consigliere Alberto Iacucci relatore della 3ª commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la L. R. 29 marzo 1983, n. 8 concernente norme per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia;

Vista la deliberazione del consiglio regionale 101/92 concernente il calendario venatorio 1992/1993 e suo regolamento;

Atteso il disposto normativo dell'articolo 18, comma 6, della legge 157/1992 secondo cui: "Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1º ottobre e il 30 novembre";

Considerato che l'audizione dell'INFS nel caso di specie è da ritenersi obbligatoria ma non vincolante per l'autorità competente ad assumere la decisione indipendentemente dal parere espresso da tale organo consultivo;

Ritenuto di dover tenere in debita considerazione quelle che sono state e che costituiscono attualmente le consuetudini locali per cui la caccia alla selvaggina migratoria è stata sempre consentita nel territorio della regione nel periodo intercorrente fra il 1º ottobre e il 30 novembre per cinque giorni alla settimana;

Visto il parere dell'INFS in data 10 giugno 1992 che limita le proprie osservazioni, sotto il profilo biologico, esclusivamente alla pre-apertura della caccia al 5 settembre 1992 nella regione per mancanza della preventiva predisposizione di adeguato piano faunistico-venatorio alla luce della vigente legge 157/1992 come è stato rilevato dal commissariato del governo in sede di controllo di legittimità, nella nota del 14 agosto 1992, punto 3);

Rilevato che in altre Regioni ancorchè sprovviste della predisposizione di dovuti piani faunistico-venatori, l'esercizio della caccia è consentito nei periodi di attività venatoria alla migratoria per cinque giorni alla settimana mediante l'approvazione di atti deliberativi recanti il visto del commissariato del governo che sotto il profilo della legittimità non li ha censurati;

Ritenuta l'opportunità di regolamentare diversamente nel territorio della regione l'esercizio venatorio alla sola selvaggina migratoria nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, attese le aspettative dell'utenza venatoria e le richieste da questa avanzate;

Visto il parere dell'INFS in data 10 giugno 1992;

Viste le osservazioni del commissariato del governo in data 14 agosto 1992;

Visti gli articoli 18, commi 2, 4 e 6; 5, comma 2 legge 157/92; 28 e 29, comma 3 e 31 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

nelle aziende faunistico venatorie ripopolate con fagiani l'abbattimento di detta specie è consentito fino al 31 gennaio 1993.

Alla lettera c) dell'allegato A della propria deliberazione 101/92 inerente il calendario venatorio 1992/1993 la parola fringuello è abolita.

Avvenuta la votazione, il presidente ne proclama l'esito: "Il consiglio approva".

IL PRESIDENTE
(f.to Alighiero Nuciari)

Deliberazione Amministrativa n. 106 del 14.12.1992. Modifiche al regolamento interno del consiglio regionale - Istituzione della sessione di bilancio e nuova disciplina del procedimento legislativo con effetti incidenti sul bilancio della Regione.

Il presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 146/92, a iniziativa dell'ufficio di presidenza: «Modifiche al regolamento interno del consiglio regionale - Istituzione della sessione di bilancio e nuova disciplina del procedimento legislativo con effetti incidenti sul bilancio della Regione»;

omissis

Al termine della discussione, il presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 19 maggio 1976, n. 335, contenente i principi fondamentali della finanza regionale;

Visti gli articoli 39, 40, 41 e 42 dello Statuto della Regione, che ne determinano l'ordinamento contabile, la programmazione, il bilancio ed in generale le finanze;

Vista la L.R. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 5 settembre 1992, n. 46;

Visto l'ordine del giorno Favaretto-Formica approvato dal consiglio regionale il 31 luglio 1992;

Ravvisata la necessità di introdurre sostanziali modifiche al proprio Regolamento interno, adeguandolo al mutato quadro normativo e, in particolare:

a) istituendo la sessione di bilancio;

b) introducendo modifiche al procedimento approvativo delle leggi che incidano sul bilancio regionale;

Visti gli articoli 10 e 15 dello Statuto e 133 del Regolamento interno;

Vista la proposta dell'ufficio di presidenza formulata con atto deliberativo n. 67/1060 del 18 novembre 1992;

DELIBERA

1) di approvare la modifica del Regolamento interno nel seguente testo costituito da numero cinque articoli inerenti:

a) istituzione della sessione di bilancio;

b) modifiche al procedimento approvativo delle leggi che incidono sul bilancio regionale.

Avvenuta la votazione, il presidente ne proclama l'esito: "Il consiglio approva".

IL PRESIDENTE
(f.to Alighiero Nuciari)

Modifiche al Regolamento interno del consiglio regionale - Istituzione della sessione di bilancio e nuova disciplina del procedimento legislativo con effetti incidenti sul bilancio della Regione

Art. 1

1. Dopo l'articolo 28 del "Regolamento interno del consiglio regionale" è aggiunto il seguente: "Art. 28bis

Il consiglio è convocato in sessione di bilancio per cinque giorni consecutivi a partire dal primo lunedì successivo alla scadenza del trentesimo giorno dalla presentazione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale da parte della giunta regionale a norma dell'articolo 40, ultimo comma, dello Statuto, con gli allegati e con l'integrazione del piano pluriennale di attività e di spesa (PPAS).

Nelle sedute della sessione non è ammesso l'inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno, salvo i casi di assoluta urgenza riconosciuti dalla presidenza.

3. Qualora le sedute convocate a norma del primo comma del presente articolo non risultino sufficienti per l'approvazione del bilancio di previsione, l'esame e l'approvazione proseguono in altre sedute appositamente convocate dalla presidenza nei giorni immediatamente successivi, distinte da quelle già convocate su diverso oggetto.

Dalla data di presentazione del progetto di bilancio e durante la sessione resta in ogni caso sospeso, anche nelle commissioni consiliari, l'esame di proposte di legge che prevedono spese o diminuzione di entrate".

Art. 2

1. Dopo l'articolo 28bis del "Regolamento interno del consiglio regionale" è aggiunto il seguente:

"Art. 28ter

Il consiglio è convocato per l'esame congiunto delle proposte di legge di approvazione del rendiconto relativo al bilancio dell'anno precedente e di assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso entro il 30 giugno di ciascun anno".

Art. 3

1. Dopo il primo comma dell'articolo 63 del "Regolamento interno del consiglio regionale" è inserito il se-

guente comma:

"Il presidente del consiglio regionale provvede, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento, alla assegnazione alla commissione referente delle proposte di legge o di atto amministrativo che comportino spese o diminuzioni di entrate previa dichiarazione di ammissibilità, su conforme parere del responsabile dell'unità speciale della commissione consiliare permanente, competente in materia finanziaria, che attesti esclusivamente la sussistenza di una precisa indicazione dei mezzi per far fronte alle spese o alle minori entrate".

Art. 4

1. Dopo l'articolo 67 del "Regolamento interno del consiglio regionale" è aggiunto il seguente:

"Art. 67bis

L'esame della proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale, con gli allegati e con il piano pluriennale di attività e di spesa ad essa connesso, è completato dalla commissione consiliare competente in materia finanziaria entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione da parte della giunta regionale e trasmesso alla presidenza del consiglio con le relazioni per la discussione nella sessione di bilancio convocata a norma dell'articolo 28bis del presente regolamento.

In difetto, il consiglio esamina e discute direttamente la proposta della giunta".

Art. 5

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 82 del "Regolamento interno del consiglio regionale" è inserito il seguente sesto comma bis:

"Fatta salva la facoltà di cui al comma precedente, il presidente del consiglio dichiara l'irricevibilità dell'emendamento o dell'emendamento ad emendamento che comporti maggior spesa o diminuzione di entrata qualora all'atto dell'apertura della discussione a norma del secondo comma del presente articolo esso risulti privo del parere della commissione competente in materia finanziaria".